

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.1212/2011 promossa da:

A [redacted] L. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]  
presso lo studio e la persona del [redacted] che la rappresenta e difende in giudizio  
giusta delega a margine del ricorso

RICORRENTE –

contro

A [redacted] di [redacted] corrente in [redacted]  
persona del legale rappresentante p.t., assistita, difesa e rappresentata da [redacted] e  
[redacted]

CONVENUTO –

in punto a: pagamento ore straordinarie e differenze retributive

FATTO E DIRITTO

La ricorrente I [redacted] conveniva in giudizio la ditta [redacted]  
[redacted] d'ora in avanti anche solo A [redacted] svolgente attività di ristorazione (ed in  
particolare di gestione del bar-osteria-tabacchi sito in [redacted] affermando di avere  
svolto in favore della stessa, propria ex datrice di lavoro, cospicue ore di lavoro ordinario e  
straordinario nel periodo dal 14/2/2009 al 27/2/2011.

In particolare espone di avere svolto in favore del suddetto esercizio in un primo periodo (dal  
14/2/2009 al 1/7/2009) prestazioni di lavoro in nero con mansioni di barista; di essere stata  
regolarizzata dal 2/7/2009 con contratto a tempo indeterminato a chiamata, con qualifica di operaia  
V livello CCNL pubblici esercizi, risoltosi in data 1/3/2010; e di avere svolto, in questi primi due



periodi, i seguenti orari: dal martedì alla domenica, dalle ore 7.30 alle ore 11.30, per un totale di 24 ore settimanali.

Il rapporto di lavoro riprendeva poi dal 10/4/2010 in assenza di regolarizzazione, che giungeva in data 21/4/2010 con la stipula di contratto a tempo determinato part-time scadente il 30/9/2010, a 24 ore settimanali e con mansioni di cameriera-barista.

L'orario di lavoro effettivamente prestato è stato, con riguardo a periodo, dalle 7.30 alle 15.30 dal lunedì alla domenica fino al 31/8/2010, e dalle 7.30 alle 16.30 sino al 27/2/2011.

Sostiene dunque la ricorrente che le ore di lavoro effettivamente prestate siano ben superiori a quelle espone in busta paga, e comunque retribuite, e dunque che spettino alla stessa la maggior retribuzione derivante da straordinari, festivi, ferie, TFR, come da conteggi allegati, per un complessivo importo pari ad € 15.203,61 oltre ad accessori.

Si costituiva ritualmente l'azienda convenuta, contestando nel merito sia la prestazione delle ore indicate in ricorso (avendo in realtà la ricorrente lavorato per 4 ore al giorno, come da contratto, e nemmeno tutti i giorni), sia il periodo asseritamente in 'nero'.

Veniva svolta attività istruttoria mediante l'escussione di numerosi testimoni, e all'odierna udienza del 8 aprile 2014, a seguito del deposito di note autorizzate il Giudice decideva la controversia con sentenza contestuale.

Le domande della ricorrente sono solo in minima parte fondate.

Con riguardo al primo periodo di lavoro (svoltosi, secondo le prospettazioni attoree, parzialmente 'in nero, e parzialmente con contratto a chiamata) che va dal 14/2/2009 al 1/3/2010, non è stata fornita alcuna prova, da parte della ricorrente, di avere svolto ore straordinarie o supplementari rispetto a quelle retribuite alla stessa nelle buste paga prodotte (che non sono tutte, ma solo quelle di luglio 2009, dicembre 2009 e 13ma, marzo 2010).

Il teste ~~\_\_\_\_\_~~, assunta nel periodo 2009/2010 presso l'esercizio con mansioni di cuoca, ha affermato di avere visto in questo periodo (ante aprile 2010) la ricorrente saltuariamente: "veniva qualche ora alla mattina", e la testimonianza ha particolare valore sia perché ~~\_\_\_\_\_~~ non è più da tempo legata ad ~~\_\_\_\_\_~~, sia perché, a differenza degli altri testi escussi, non ha né ha mai avuto contenzioso pendente con essa società.

La teste era, nel periodo 2009/2010, la referente della società all'interno del locale, si occupava della gestione della cassa, dell'annotazione delle ore svolte dal personale e della retribuzione dello stesso: provvedeva dunque lei stessa a segnare le ore svolte dalla ~~\_\_\_\_\_~~ ed a retribuirle, e dunque era pienamente al corrente delle prestazioni rese dall'attuale ricorrente.

Per altro, tutti gli altri testi sentiti (al di là della credibilità degli stessi di cui si dirà oltre), sono stati occupati presso ~~\_\_\_\_\_~~ solo dall'aprile 2010 o successivamente, quindi nulla hanno riferito



sul periodo pregresso.

Con riguardo al 'secondo' periodo di lavoro, indicato dalla A. [redacted] dal 10/4/2010 (in assenza di regolarizzazione, che giungeva in data 21/4/2010) fino al 27/2/2011, va rilevato che non è stato provato il preteso lavoro in nero della durata di 11 giorni, che comporterebbe, tra l'altro, la conversione del rapporto di lavoro a termine part-time in un rapporto a tempo indeterminato full time, così come chiesto in ricorso.

In particolare, i testi [redacted] ma soprattutto la già citata [redacted] sono concordi nel riferire che il locale, da circa febbraio ad aprile 2010, subì una ristrutturazione e pertanto rimase chiuso.

Una volta riaperto, le mansioni di 'cogestrice' dell'esercizio in precedenza svolte dalla [redacted] e delle quali s'è detto (pagamento dei fornitori, acquisiti, annotazione delle ore del personale e successivo pagamento, anche con autorizzazione da parte dei [redacted] a prelevare i soldi dagli incassi della giornata ecc..) sono state assegnate e svolte proprio dalla A. [redacted] che all'uopo compilava dei prospetti settimanali prodotti da parte convenuta quale doc.2, nel quale la calligrafia è stata riconosciuta dalla ricorrente.

La compilazione dei prospetti con la calligrafia della lavoratrice inizia nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio, mentre per la settimana precedente il prospetto è all'evidenza compilato da altra calligrafia; pertanto, è da desumersi (in mancanza comunque di una prova contraria che incombeva sulla lavoratrice) che solo da quella data la A. [redacted] fosse nuovamente in servizio in favore di A. [redacted], con ciò confermando il dato formale esposto nel contratto di assunzione.

Per quanto riguarda gli orari effettivamente svolti dalla ricorrente, i testi dalla stessa proposti -che confermano integralmente (anche contraddicendosi con le analoghe deposizioni rese nelle cause 'gemelle' pendenti avanti all'altro Giudice di questa sezione, i cui verbali si sono acquisiti in questo giudizio) l'orario indicato in ricorso, e cioè dalle 7.30 alle 15.30 (la teste [redacted] parla delle 15, ma tant'è)- sono da considerarsi non convincenti, posto l'evidente interesse a rendere una testimonianza favorevole alla collega che a sua volta ha testimoniato nelle loro cause, e comunque a vedere accertati orari di lavoro in buona parte funzionali anche alle domande svolte da essi testi.

Per altro la ricorrente non ha dedotto altri testi 'esterni' ai propri colleghi (avventori, fornitori, vicini di casa ecc: trattasi pur sempre di un locale pubblico con vendita di tabacchi, che dunque si presume frequentato da plurima utenza) che avrebbero certamente dato maggior peso alle allegazioni del ricorso.

Pur tuttavia, a fronte delle testimonianze più genuine dei testi [redacted] (che non hanno avuto né hanno contenzioso pendente), che confermano comunque una più massiccia presenza della A. [redacted] nel locale, che apriva alla mattina e 'sovrintendeva' nel corso



della giornata, pare, facendo ricorso all'equità, di poter ritenere che, rispetto alle 4 ore contrattualmente previste, la ricorrente abbia svolto ulteriori 2 ore giornaliere in più, per sei giorni a settimana, domenica compresa, nel periodo dal 21/4/2010 al 27/2/2011.

Questo dato è infatti 'contemperato' dalle dichiarazioni dei testi che affermano (e pare credibile anzitutto) che il locale non era aperto con continuità, spesso apriva più tardi rispetto all'orario tabellato, ovvero chiudeva prima.

Per concludere, si può con sufficiente probabilità ritenere accertato che nel periodo sopra indicato la ricorrente abbia svolto orario straordinario per due ore al giorno, ore che come tali le devono essere retribuite dalla società, in una con la loro regolarizzazione previdenziale e fiscale, oltre che conteggiare il TFR e le altre voci accessorie contrattualmente previste, e gli accessori come per legge, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo.

Le spese di lite, a fronte della contraddittorietà degli elementi emersi, pare equo siano interamente compensate tra le parti.

Segue per legge la provvisoria esecutorietà della sentenza.

P.Q.M.

- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato, per il periodo dal 21/4/2010 al 27/2/2011, 2 ore giornaliere di lavoro straordinario per sei giorni a settimana, domenica compresa, in favore di A.s.a.
- di conseguenza condanna A.C. a corrispondere a A.L. il pagamento di tali ore di lavoro, oltre al regolarizzazione e ricalcolo di terminative, e ad accessori come per legge;
- rigetta le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
- dichiara la detta sentenza provvisoriamente esecutiva.

Reggio Emilia, 8 aprile 2014

Il Giudice del Lavoro  
dott. Elena Vezzosi

